

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studiorovida.it



STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935
e mail: studio@studiociddagrondona.com

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Ai Signori Clienti

Genova, 26 settembre 2011

Circolare n. 26/2011

OGGETTO: La “manovra di Ferragosto” (DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di sanzioni amministrative tributarie

INDICE

1 Premessa	2
2 Sospensione dall'attività professionale per omesso rilascio della fattura/parcella	2
2.1 <i>Studi associati</i>	2
2.2 <i>Constatazione della violazione</i>	3
2.3 <i>Decorrenza</i>	3
3 Riduzione delle sanzioni per i professionisti/imprenditori che evitano l'utilizzo del contante	3
3.1 <i>Cumulo delle riduzioni delle sanzioni</i>	4
3.2 <i>Decorrenza</i>	4



1 PREMESSA

Il DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011.

La “manovra di Ferragosto” contiene, tra l’altro, novità in materia di sanzioni amministrative tributarie, riguardanti:

- la sospensione dall’attività professionale per omesso rilascio della fattura/parcella;
- la riduzione delle sanzioni per i professionisti/imprenditori che evitano l’utilizzo del contante.

2 SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER OMESSO RILASCIO DELLA FATTURA/PARCELLA

Il DL 138/2011 ha introdotto una nuova sanzione per i soggetti iscritti ad Albi o ad Ordini professionali (ad esempio dentisti, medici, dottori commercialisti, avvocati) che, al ricorrere di determinate circostanze, omettono di rilasciare al cliente il documento certificativo delle prestazioni rese (parcella, fattura).

La nuova norma, in sostanza, ricalca la sanzione, già presente nel sistema, relativa alla sospensione della licenza commerciale ove vengano constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, in diversi giorni e nell’arco di un quinquennio.

Per effetto della nuova disciplina, è disposta, “in ogni caso” e oltre alle normali sanzioni pecuniarie relative all’infedele dichiarazione e all’omessa fatturazione, la sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine professionale per un periodo da tre giorni ad un mese, qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- siano constatate (ad esempio ad opera della Guardia di Finanza) quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione della parcella o della fattura relativamente alle prestazioni rese;
- le violazioni siano state commesse in giorni diversi;
- le violazioni siano state commesse nell’arco di un quinquennio.

Se vi è recidiva, la sospensione è disposta per un periodo che va da 15 giorni a 6 mesi.

La norma prevede inoltre che la sospensione dall’Albo o dall’Ordine professionale:

- è immediatamente esecutiva;
- viene comunicata all’Ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell’Albo, affinché ne venga data pubblicazione sul relativo sito internet.

Pertanto, dalla disciplina in esame:

- sulla base del dato letterale della norma, sembrerebbero esclusi i professionisti che non sono iscritti ad un “Albo”, ma ad un “Ruolo”, o “Elenco” o “Registro”, non tenuto da un Ordine professionale;
- sono senz’altro esclusi i soggetti che svolgono l’attività di lavoro autonomo senza la necessità di una abilitazione professionale.

2.1 STUDI ASSOCIATI

Se le violazioni dell’obbligo di certificazione del corrispettivo ricevuto dal cliente sono commesse da professionisti che operano all’interno di studi associati, la sospensione dall’Albo o dall’Ordine professionale è disposta nei confronti di tutti gli associati.



2.2 COSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE

L'applicabilità della norma appare problematica in relazione alle modalità con cui i verificatori (sostanzialmente, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) possono constatare la violazione.

Infatti, nel caso della sospensione della licenza commerciale nei confronti dei commercianti al minuto dovuta al mancato rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, accade che i verificatori, materialmente, si posizionino all'uscita del locale commerciale, al fine di chiedere ai clienti l'esibizione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Ciò, nel caso delle prestazioni professionali, presenta alcune difficoltà, specie perché l'obbligo di emissione della fattura/parcella sussiste non nel momento in cui il cliente fruisce della prestazione professionale o di una parte di essa, ma quando viene pagata la prestazione (per l'intero o mediante acconti), per cui ben può accadere che il cliente esca dallo studio senza, legittimamente, essere in possesso di alcuna parcella/fattura.

Si evidenzia che, in assenza di indicazioni legislative contrarie, la constatazione della violazione potrebbe derivare da segnalazioni pervenute presso la Guardia di Finanza, magari ad opera di clienti, che, insoddisfatti della prestazione ricevuta, hanno ritenuto opportuno segnalare il mancato rilascio della parcella/fattura.

2.3 DECORRENZA

La sanzione relativa alla sospensione dall'Albo o dall'Ordine professionale si applica con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 13.8.2011.

Pertanto, tutte le violazioni relative all'omesso rilascio della parcella/fattura poste in essere o comunque constatate prima di detta data non possono concorrere al conteggio delle quattro violazioni che comportano la sospensione dall'Albo o dall'Ordine.

Quindi, se, ad esempio, nei confronti di un dentista vengono constatate quattro violazioni, di cui una nel mese di luglio 2011 e 3 nei mesi di novembre e dicembre 2011, la suddetta sospensione non può essere applicata.

3 RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI/IMPRENDITORI CHE EVITANO L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Al fine di disincentivare l'utilizzo del contante nelle transazioni commerciali, vengono introdotte disposizioni che, in sostanza, agevolano gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni che utilizzano, nella loro attività, strumenti di pagamento diversi dal contante.

Infatti, per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, sono ridotte alla metà le sanzioni amministrative relative:

- alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA;
- all'eventuale infedeltà della dichiarazione.

Tale riduzione si applica a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- tutte le operazioni attive e passive (quindi sia gli acquisti che le vendite, in pratica tutti gli spostamenti di denaro relativi all'attività esercitata) siano effettuate esclusivamente mediante mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
- nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA vengano indicati i rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari nel corso del periodo d'imposta (ad esempio, i conti correnti bancari e postali dedicati all'attività).



Pertanto, se per ipotesi un imprenditore o un professionista fosse in grado di rispettare i suddetti requisiti, nel caso in cui, successivamente, venisse notificato un accertamento che rettifichi la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA, la sanzione per infedele dichiarazione verrebbe irrogata in una misura che andrebbe dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata, anziché dal 100% al 200%.

3.1 CUMULO DELLE RIDUZIONI DELLE SANZIONI

L'incentivo, quindi, può comportare un considerevole risparmio sul versante delle sanzioni, siccome, in assenza di indicazioni normative contrarie, la riduzione delle sanzioni andrebbe, in sostanza, a cumularsi con l'ulteriore riduzione prevista per la definizione agevolata delle sanzioni (un terzo) o per l'acquiescenza (un sesto).

3.2 DECORRENZA

In relazione alla disciplina in esame non è prevista una specifica decorrenza, per cui, allo stato attuale, è bene attendere i primi chiarimenti ufficiali sulla questione.

Appare comunque sostenibile che si applichi non solo con riferimento all'anno 2012, ma anche in relazione all'annualità in corso (2011), essendo la norma entrata in vigore il 17.9.2011 (ove ciò venisse confermato, sarebbe ovviamente necessario che, per il 2011, tutte le transazioni finanziarie siano avvenute mediante mezzi di pagamento diversi del contante e che in UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA 2012 siano indicati i rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari).

Studio Rovidà – Studio Cidda Grondona